



DELIBERAZIONE N. 39 del 05/09/2014

**COMUNE DI CARPINETI**  
Provincia di Reggio Emilia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione **Straordinaria**- seduta Pubblica di I<sup>a</sup> convocazione.

---

**OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014**

---

L'anno **2014** il giorno **5** del mese di **Settembre** alle ore **21.00** in CARPINETI, nella sede comunale, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Sono presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Borghi Tiziano	Sindaco	SI
Rossi Enrico	Consigliere	SI
Roffi Luciano	Consigliere	SI
Ruggi Marco	Consigliere	SI
Giovani Matteo	Consigliere	SI
Campani Gianfranco	Consigliere	SI
Costetti Mirco	Consigliere	SI
Costi Enrica	Consigliere	SI
Pantani Serena	Consigliere	SI
Baldelli Stefano	Consigliere	SI
Annigoni Davide	Consigliere	SI
Bertoni Paola	Consigliere	SI
Margini Debora	Consigliere	SI

È presente l'Assessore esterno Monica Comastri

Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo il quale provvede alla redazione del presente verbale. Il signor Borghi Tiziano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Vengono destinati a fungere da scrutatori i consiglieri: Bertoni Paola - Pantani Serena -Campani Gianfranco.

## TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### RICHIAMATI:

- L'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 in materia di potestà regolamentare;
- La legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato Tasi;

#### CONSIDERATO CHE la legge n. 147 del 2013 in particolare prevede:

- all'art. 1, comma 669 così come sostituito dal D.L. 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f) che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- all'art. 1, comma 671 che la Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, adotta ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

**VISTO** il decreto legge n. 16/2014 convertito in Legge, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: *«Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili».*

**CONSIDERATO che** dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali (eccezione fatta per quelle di lusso, categoria assolutamente marginale nel nostro comune) ed agli immobili ad esse equiparati per legge o per regolamento e che pertanto il comune dovrà reperire le risorse mancanti, attraverso l'applicazione della TASI il cui gettito sarà rivolto alla copertura parziale, nella misura che si attesta attorno al 72,70 %, del costo dei seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2014:

- Anagrafe e Stato civile: euro 63.468,93
- Polizia Municipale: euro 41.167,98
- Illuminazione pubblica: euro 171.000,00
- Gestione cimiteriale: euro 23.000,00
- Servizio sgombero neve e distribuzione sale: euro 114.000,00

**RILEVATO** che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota TASI solo sulle abitazioni principali, e quelle a queste assimilate di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui al comma 708 art. 1 delle Legge 147/2013, tutte fattispecie non soggette ad Imu, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'IRPEF;

**CONSIDERATO** che il Comune che utilizza, in tutto o in parte, la maggiorazione dello 0,8 per mille per le abitazioni principale è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

**ACCERTATO** che utilizzando l'aliquota dello 0,31% sulle abitazioni principali e sugli immobili equiparati è possibile applicare una detrazione per scaglioni di rendita dell'unità abitativa, con la finalità di agevolare coloro che posseggono e risiedono in immobili di valore catastale "modesto".

**RITENUTO** di deliberare le seguenti aliquote e norme regolamentari per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI – IUC) per l'anno 2014:

#### **PROSPETTO ALIQUOTE 2014**

<b><u>0,31 per cento</u></b>	<p><b><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2,A/3,A/4,A/5,A/6 E A/7 E RELATIVE PERTINENZE.</u></b></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p><b><u>ANZIANI E DISABILI</u></b></p> <p>E'considerata direttamente adibita ad abitazione principale comprese le relative pertinenze, l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p><b><u>CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO</u></b></p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà e di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p><b><u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u></b></p> <p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p><b><u>FORZE DI POLIZIA</u></b></p> <p>Si tratta di un unico immobile, corredato dalla relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><b><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u></b></p> <p>Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e</p>
------------------------------	---

	relative pertinenze. <b><u>Detrazioni per abitazioni principali ed equiparate</u></b> Alle abitazioni come sopra definite si applicano le seguenti detrazioni:				
	<table border="1"> <tr> <td><b>ABITAZIONI CLASSATE NELLE CATEGORIE CATASTALI:</b></td> <td><b>Detrazione applicabile euro:</b></td> </tr> <tr> <td>A3, A4, A5, A6</td> <td>40,00</td> </tr> </table>	<b>ABITAZIONI CLASSATE NELLE CATEGORIE CATASTALI:</b>	<b>Detrazione applicabile euro:</b>	A3, A4, A5, A6	40,00
<b>ABITAZIONI CLASSATE NELLE CATEGORIE CATASTALI:</b>	<b>Detrazione applicabile euro:</b>				
A3, A4, A5, A6	40,00				
<b><u>0,1 per cento</u></b>	<b><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u></b>				
<b><u>0,00 per cento</u></b>	<b><u>Aliquota azzerata per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.</u></b>				

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

#### **VISTI**

- il decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 che ha prorogato al 28/02/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'art. 151, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, con il quale il termine di cui sopra è stato prorogato al 30 aprile 2014;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31/07/2014 il termine predetto;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30/09/2014 il termine predetto;

**VISTO** il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

**UDITI** gli interventi di cui all'apposito verbale;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

**VISTO** l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti:

- Presenti	n. 13
- Votanti	n. 13
- Astenuti	nessuno
- Voti favorevoli	n. 9

## DELIBERA

**1 - DI APPROVARE** – le aliquote e le norme regolamentari come sopra precisato, ai fini dell'applicazione della TASI – IUC per l'anno 2014, di seguito riportate:

### PROSPETTO ALIQUOTE 2014

<b><u>0,31 per cento</u></b>	<p><b><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2,A/3,A/4,A/5,A/6 E A/7 E RELATIVE PERTINENZE.</u></b></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p><b><u>ANZIANI E DISABILI</u></b></p> <p>E'considerata direttamente adibita ad abitazione principale comprese le relative pertinenze, l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p><b><u>CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO</u></b></p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà e di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p><b><u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u></b></p> <p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p><b><u>FORZE DI POLIZIA</u></b></p> <p>Si tratta di un unico immobile, corredato dalla relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><b><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u></b></p> <p>Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.</p> <p><b><u>Detrazioni per abitazioni principali ed equiparate</u></b></p> <p>Alle abitazioni come sopra definite si applicano le seguenti detrazioni:</p>
------------------------------	--

	<b>ABITAZIONI CLASSATE NELLE CATEGORIE CATASTALI:</b>  <b>A3, A4, A5, A6</b>	<b>Detrazione applicabile euro:</b>  <b>40,00</b>
<b><u>0,1 per cento</u></b>	<b><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u></b>	
<b><u>0,00 per cento</u></b>	<b><u>Aliquota azzerata per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.</u></b>	

**2 - DI STABILIRE** che il gettito della TASI sarà rivolto alla copertura parziale, nella misura che si attesta attorno al 72,70%, del costo dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2014:

ANAGRAFE E STATO CIVILE	63.468,93
POLIZIA MUNICIPALE	41.167,98
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	171.000,00
GESTIONE CIMITERI	23.000,00
SERVIZIO SGOMBERO NEVE E DISTRIBUZIONE SALE	114.000,00

**3 - DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2014;

**4 - DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997;

**5 - DI DARE MANDATO** agli uffici competenti per gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto.

Inoltre, con la seguente separata votazione, espressa per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti:

- Presenti	n. 13
- Votanti	n. 13
- Astenuti	nessuno
- Voti favorevoli	n. 9
- Voti contrari	n. 4 (Baldelli, Annigoni, Bretoni e Margini);

### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti dell'articolo 134, comma 4°, del D.lgs 18/08/2000, n. 267

**Verbale allegato alla deliberazione consiliare n. 39 del 05/09/2014 ad oggetto: "Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Approvazione aliquote e detrazioni anno 2014".**

**Enrica Costi - Assessore al Bilancio**

L'aliquota che viene proposta è quella dello 0,31%. Questa aliquota sarà applicata su tutte le categorie di imposte con alcune precisazioni, applicando una detrazione di 40 euro limitatamente alle categorie A3, A4, A5, A6, quindi quelle più povere; rimangono fuori dall'utilizzo della detrazione le categorie A3, A2 e A7, che sono quelle che hanno una rendita catastale maggiore. Viene poi applicato lo 0,1% su tutti i fabbricati rurali strumentali all'agricoltura, ed è azzerata l'aliquota su tutte le altre fattispecie di immobili.

**Consigliere Stefano Baldelli**

L'aliquota massima applicabile quale sarebbe? Ho visto che si parla di un 2,5, a cui sembra vada sommato uno 0,8. Chiedo che venga spiegato come funziona il limite massimo di fiscalità per questi immobili. Ho visto che per i fabbricati strumentali alle aziende agricole l'aliquota massima applicabile è lo 0,1.

**Signora Lina Vogni - Ragioniera**

Lo 0,31 è applicato solo sulle abitazioni principali, sono esentati in questo atto tutti quegli immobili o aree edificabili che non sono abitazioni principali. L'aliquota è per legge massimo 2,5‰ con la previsione di nessun tipo di esenzione. L'aumento può essere dello 0,8, portandola ad un massimo di 3,3 con esenzioni, cercando un equilibrio rispetto a quello che era l'IMU dell'ultimo anno come aliquota e non come gettito, perchè nell'ultimo anno l'IMU sull'abitazione principale ha avuto la traversia della mini-IMU, con un ristoro da parte dello Stato per due rate.

**Consigliere Stefano Baldelli**

Ho visto nella proposta di delibera che si parla che questa TASI coprirebbe il 72,7% dei costi dei servizi indivisibili come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'anno 2014. Io però non ho trovato lo schema di bilancio di previsione a cui fa riferimento questa nota. Vorrei capire come si deve interpretare.

**Signora Lina Vogni - Ragioniera**

E' una bozza di previsione che abbiamo, a cui stiamo lavorando e speriamo di presentarla in Consiglio il più presto possibile; ci si riferisce alla bozza dell'ufficio che ancora non è reperibile.

**Consigliere Stefano Baldelli**

Ritengo che sarebbe corretto mettere "bozza di schema bilancio", perchè "schema di bilancio" fa presumere che c'è già uno schema di bilancio, ma se non è stato reso pubblico ancora non esiste.

**Signora Lina Vogni - Ragioniera**

Attenzione, tutto ciò è dato da questa discrasia dei termini, che potrebbero anche essere modificati, siamo in attesa di queste modificazioni, perchè su 8000 Comuni in Italia alla data di ieri le delibere delle TASI sono state approvate da neanche 4000 Comuni, perchè non è facile ricordare dei tempi senza avere dati certi. Gli ultimi dati certi che abbiamo avuto comunicati come tagli sono avvenuti ad agosto. Tutti noi avevamo sperato in uno slittamento o comunque in una unificazione dei termini. Se mettiamo dati non certi, visto che questo atto va mandato al MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per eventuali rilievi; se ci fa dei rilievi corriamo il rischio che questa delibera non sia valida, per cui pagheranno non solo le abitazioni principali e gli immobili strumentali all'agricoltura, ma pagheranno tutti.

**Tiziano Borghi - Sindaco**

Direi che la risposta della Ragioniera è tranciante, nel senso che non si può fare diversamente. Le date di scadenza sono diverse, è pacifico che lo 0,31% è stato adottato per potere fare delle detrazioni, come dicevamo prima, sugli immobili più poveri, cioè su quelli che danno un reddito minore, quelli che sono meno sfruttati e alla base c'è comunque un calcolo abbastanza preciso ormai di ipotesi di bilancio per il 2014 con tutte quelle variabili che ho citato prima nelle comunicazioni, cioè i mancati introiti per le spese ordinarie della discarica, che sono una bella cifra: 1.400.000 euro circa. Alla base c'è questo, altrimenti sarebbe stato proprio un numero campato per aria. Non è così, è stato studiato, valutato come tutti gli altri. Il fatto di dover correre e discutere prima questo punto rispetto al bilancio è proprio



dovuto a questa data, all'impellenza, all'improcrastinabilità di questa scadenza. Quindi la discutiamo questa sera e la mettiamo in approvazione.

### **Consigliere Stefano Baldelli**

Siccome il Sindaco parlava appunto di questo importo di 1.450.000 euro, riteniamo che tale importo probabilmente è un po' da spacchettare. A me pare intanto che sia previsto fino al 2016 un introito comunque legato al contratto che abbiamo fatto con Iren per oltre 100.000 euro all'anno, che sono fuori da questo inghippo di cui ha parlato il Sindaco, quindi 100.000 euro sono comunque spendibili anche per la spesa corrente. Poi c'è da vedere anche quanto di questi 1.450.000 euro sono frutto dei rifiuti solidi urbani oppure dei rifiuti speciali, perchè a me viene da pensare che i rifiuti speciali siano fuori da questa interpretazione della delibera regionale che obbliga a spenderli diversamente dalla spesa corrente. Probabilmente se volessimo entrare nel merito di questi numeri, ci sarebbe la necessità di un approfondimento tecnico che ci potrebbe aiutare a calcolare dei numeri più precisi. Ho fatto questo appunto solo per puntualizzare il fatto che i numeri non sono esattamente 1.450.000 ma sono diversi, perchè va spacchettato quell'importo. Sono intervenuto soltanto per fare chiarezza. Poi è chiaro che in riferimento a quanto diceva l'Assessore al Bilancio, il fatto di arrivare a settembre a parlare di bilancio di previsione non è opportuno in quanto gran parte dell'anno è trascorsa. In occasione di un precedente Consiglio comunale era già uscita questa preoccupazione di capire se questi fondi potevano essere spesi come prima oppure no, quindi la necessità di affrontare al più presto la discussione sul bilancio di previsione era nell'auspicabilità di tutti.

### **Tiziano Borghi - Sindaco**

D'accordo, comunque è chiaro che prima di affrontare il bilancio di previsione abbiamo dovuto avere la consapevolezza precisa di sapere se questi fondi - perchè poi siamo qua da tre mesi - erano disponibili per il bilancio ordinario. La consapevolezza precisa l'abbiamo avuta pochi giorni fa; avevamo già imbastito prima quello che poteva essere un'ipotesi di bilancio già prevedendo una risposta negativa che poi c'è stata. Saremo veloci, però è necessario un minimo di momento tecnico per la predisposizione del bilancio. Per quanto riguarda ciò che hai detto relativamente all'introito della discarica sono d'accordo, 1.450.000 è frutto di un arrotondamento; una parte di tale importo, un terzo, circa 500.000 euro o forse qualcosa in meno, saranno versati ai Comuni limitrofi Toano e Baiso, ovviamente in percentuale diversa perchè è più influente Toano rispetto a Baiso. Per quanto riguarda i rifiuti speciali, cioè non solidi urbani, è vero, questi per il momento sono del Comune di Carpineti e li possiamo anche spalmare su quelle che sono le spese ordinarie. E' anche vero che quest'anno sono state conferite circa 2500 tonnellate e non ne verranno più conferite, quindi 2500 tonnellate per 13 euro, non sono cifre esagerate. Per il resto, ci può essere qualche residuo. Quando vi presenteremo i bilanci avrete le cifre con le virgole precise di quelle che saranno. Anzi noi oggi stiamo facendo il possibile perchè queste cifre aumentino, altrimenti aumentano i guai e non si raggiunge il pareggio del bilancio. Comunque in sede di presentazione si avranno tutte le cifre precise.

Poichè nessun altro chiede di intervenire, metto in votazione il punto n. 4 all'ordine del giorno: "Tributi per i servizi indivisibili - TASI. Aliquote e detrazioni per l'anno 2014", così come illustrato all'Assessore al Bilancio Enrica Costi. *(Approvato a maggioranza. Favorevoli n. 9; contrari n. 4)*. Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera ora approvata. *(Approvata a maggioranza. Favorevoli n. 9; contrari n. 4)*.

**La seduta termina alle ore 22,21**



Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE  
F.to Borghi Tiziano

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Marziliano Matteo

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sujestesa deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune ([www.comune.carpinetti.re.it](http://www.comune.carpinetti.re.it)) per quindici giorni consecutivi.

Carpinetti, li 09/09/2014

Il Segretario Comunale  
F.to Marziliano Matteo

---

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Carpinetti, li 09/09/2014

Il Segretario Comunale  
Marziliano Matteo

---

### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che la sujestesa deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune ([www.comune.carpinetti.re.it](http://www.comune.carpinetti.re.it)) per quindici giorni consecutivi dal 09/09/2014 al 23/09/2014
- è divenuta esecutiva il giorno 19/09/2014 decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione ai sensi dell'Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000

Il Segretario Comunale  
Marziliano Matteo

Carpinetti, li

---

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Carpinetti, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Marziliano Matteo